

ART. 13
(Disposizioni urgenti in materia di finanza di progetto)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«Art. 193. -. (*Procedura di affidamento*) - 1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 12, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.

2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione di una proposta ai sensi del comma 3. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito *internet* istituzionale.

3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti-proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte di cui al primo periodo possono essere presentate anche in assenza di una preventiva manifestazione di interesse, ai sensi del comma 2, e di un avviso pubblicato ai sensi del comma 12. Ciascuna proposta contiene uno studio di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-*bis* dell'allegato I.7.

4. L'ente concedente verifica l'interesse pubblico della proposta e la coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. L'ente concedente comunica all'operatore economico l'esito della verifica di cui al primo periodo.

5. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, l'ente concedente, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'intervento:

a) pubblica un avviso di pre-informazione come indizione di gara, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, per gli interventi da affidare mediante procedura competitiva con negoziazione secondo le disposizioni dell'articolo 73, fermo restando quanto previsto dai commi 7, 8, 9 e 10;

b) pubblica un avviso di pre-informazione, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, per gli interventi da affidare mediante dialogo competitivo secondo le disposizioni dell'articolo 74, fermo restando quanto previsto dai commi 7, 8, 9 e 10, indicando nell'avviso di pre-informazione:

1) il termine, commisurato alla complessità dell'intervento, e comunque non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali ulteriori proposte afferenti al medesimo intervento;

2) la data presunta di pubblicazione del bando;

3) criteri chiari, oggettivi, non discriminatori e connessi all'oggetto dell'intervento per la selezione in forma comparativa delle proposte pervenute ai sensi del numero 1), di cui l'ente concedente tiene

conto ai fini dell'individuazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara ai sensi del comma 6.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, lettera *b*), l'ente concedente avvia la procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di un bando ai sensi degli articoli 83, 84 e 85.

7. L'ente concedente indica nell'avviso di cui al comma 5, lettera *a*) ovvero nel bando di cui al comma 6:

a) in aggiunta alle informazioni richieste, rispettivamente, dall'articolo 73 e dall'articolo 74, lo studio di fattibilità posto a base di gara, eventualmente integrato o modificato dall'ente concedente al fine di adeguarlo ai propri fabbisogni;

b) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, commisurato alla complessità dell'intervento, e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando;

c) il criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108;

d) i criteri di valutazione delle offerte tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 108, commi 6 e 7, nonché i criteri di aggiudicazione premiali volti a valorizzare, in relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'apporto di ciascuna offerta e delle integrazioni eventualmente richieste ai sensi del comma 10, primo periodo, agli obiettivi di innovazione, sostenibilità, sviluppo, efficientamento dell'offerta pubblica di lavori e servizi, digitalizzazione;

e) i criteri di remunerazione delle spese progettuali sostenute dagli operatori economici non aggiudicatari chiamati a presentare l'offerta finale, che possono essere rimborsate entro il limite complessivo del 3 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, previo accantonamento delle relative risorse nel quadro economico dell'intervento nell'ambito delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), numero 8) dell'allegato I.7. L'ente concedente determina il rimborso forfettario da corrispondere a ciascuno degli operatori economici di cui al primo periodo della presente lettera applicando all'importo delle spese progettuali dai medesimi sostenuti, calcolato secondo i parametri di cui all'allegato I.13, una percentuale di sconto, definita secondo criteri di proporzionalità, in considerazione dell'apporto innovativo di ciascuna offerta.

8. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di presentazione della domanda di partecipazione ai sensi del comma 7, lettera *b*), possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta finale. La configurazione giuridica degli investitori istituzionali e degli altri operatori economici può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza di presentazione dell'offerta finale.

9. In caso di svolgimento delle procedure di cui al comma 5, lettere *a*) e *b*), per fasi successive ai fini della riduzione delle offerte o delle soluzioni, l'ente concedente può richiedere agli operatori economici, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, integrazioni dello studio di fattibilità presentato. L'ente concedente invita l'operatore economico che risulta avere presentato l'offerta con

il migliore rapporto qualità/prezzo a presentare, per i lavori, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in coerenza con l'articolo 6 dell'allegato I.7, o, per i servizi, il progetto di cui all'articolo 4-*bis* dell'allegato I.7, nonché una bozza di convenzione e un piano economico finanziario asseverato. I progetti di cui al secondo periodo, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte nelle ipotesi di cui ai commi 3, 7 e 12, ferma restando la loro autonomia decisionale.

11. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117, commisurata all'importo dell'investimento come risultante dal piano economico finanziario asseverato. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

12. L'ente concedente può, mediante avviso di indizione di gara o bando di gara rispettivamente per l'avvio di una procedura competitiva con negoziazione o di un dialogo competitivo, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, l'ente concedente indica nell'avviso o nel bando, in aggiunta alle informazioni richieste, rispettivamente, dall'articolo 73 e dall'articolo 74, i contenuti di cui al comma 7, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*. Gli operatori economici interessati a rispondere al bando o all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito *internet* istituzionale. La procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo si svolgono secondo le disposizioni dei commi 8, 9 e 10. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 11.»;

b) all'allegato I.7, l'articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 6-*bis*. - (*Studio di fattibilità per la finanza di progetto*) -

1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta uno studio di fattibilità composto dai seguenti elaborati:

- a)* relazione generale;
- b)* relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima;
- c)* elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
- d)* quadro economico dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera *c)*;
- e)* cronoprogramma;
- f)* relazione sulla gestione dell'intervento.

2. Per le concessioni di servizi, lo studio di fattibilità è composto dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;

b) cronoprogramma di attuazione dei servizi;

c) relazione sulla gestione dell'intervento.».

2. Gli enti concedenti assicurano la continuità dei procedimenti di finanza di progetto in corso nel rispetto dei criteri definiti dal presente comma e dal comma 3. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure avviate ai sensi dell'articolo 193, comma 1 o comma 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023 ovvero ai sensi dell'articolo 193, comma 3 o comma 16, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nel testo introdotto dall'articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non risulta adottato il provvedimento di aggiudicazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento dell'avvio della procedura, fatto salvo quanto previsto dai periodi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. Se, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stato pubblicato un bando di gara per il procedimento in corso, l'ente concedente dispone il bando senza riconoscimento del diritto di prelazione a favore del promotore o del proponente. Se, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stato pubblicato un bando di gara per il procedimento in corso, l'ente concedente annulla d'ufficio le clausole del bando di gara sul diritto di prelazione e ne dà notizia mediante avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, che dispone anche in merito all'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Nelle ipotesi di cui al quarto e quinto periodo, l'importo delle spese per la predisposizione della proposta elaborata dal promotore o del proponente non aggiudicatario nei limiti del 2,5 per cento del valore dell'investimento posto a base di gara è calcolato secondo i parametri di cui all'allegato I.13 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023; il predetto importo può essere decurtato di una percentuale di sconto, in considerazione dell'effettivo apporto fornito dal promotore o proponente alla definizione del progetto di fattibilità posto a base di gara. Resta ferma la facoltà per gli enti concedenti di disporre, in considerazione dello stato di avanzamento della procedura, della complessità del progetto e delle relative istanze istruttorie, nonché del principio del risultato, la revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico degli atti adottati nel procedimento in corso. I provvedimenti adottati ai sensi del settimo periodo sono pubblicati ai sensi degli articoli 84 e 85, contestualmente alla pubblicazione di un avviso di pre-informazione ai sensi della lettera a) o della lettera b) dell'articolo 193, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, settimo periodo, l'amministrazione liquida un indennizzo ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*, comma 1-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 esclusivamente a favore del promotore o proponente e solo se la revoca riguarda procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ente concedente ha approvato il progetto di fattibilità da porre a base di gara ai sensi dell'articolo 193, comma 1 o comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, ovvero adottato il provvedimento motivato di conclusione della procedura di cui all'articolo 193, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo introdotto dall'articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. Ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui al primo periodo, l'ente concedente determina l'importo delle spese progettuali sostenute dal promotore o proponente secondo i parametri di cui all'allegato I.13 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023; il predetto importo può essere decurtato di una percentuale di sconto, in considerazione dell'effettivo

apporto fornito dal promotore o proponente alla definizione del progetto di fattibilità da porre a base di gara nel nuovo procedimento avviato ai sensi dell'articolo 193 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal comma 1. L'importo finale, calcolato ai sensi del secondo periodo, non può in ogni caso superare il 2,5 per cento del valore dell'originario investimento. Gli enti concedenti provvedono agli oneri di cui al presente comma a valere sulle somme a disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 8) dell'allegato I.7.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le associazioni rappresentative degli enti territoriali, adotta misure di supporto rivolte agli enti concedenti volte a fornire indicazioni operative e orientamenti nell'interpretazione ed attuazione delle procedure di cui al presente articolo. Gli strumenti adottati in attuazione delle misure di cui al primo periodo sono resi disponibili sul portale istituzionale dedicato ai contratti pubblici del Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.